

COMUNE DI CALAVINO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


STATUTO DEL COMUNE DI CALAVINO
(Provincia di Trento)

Revisione dello Statuto Comunale
(30 ottobre 2006)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cristoforetti dott.ssa Giuliana



IL SINDACO
Bosetti prof. Mariano



INDICE

PREAMBOLO	
INTRODUZIONE STORICA	pag. 1
TITOLO I – PRINCIPI	pag. 4
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	pag. 7
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE	pag. 8
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	pag. 9
CAPO III – REFERENDUM	pag. 9
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI	
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO	
SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE	pag. 12
SEZIONE II – GIUNTA COMUNALE	pag. 13
SEZIONE III – IL SINDACO	pag. 15
CAPO II – ALTRI ORGANI	pag. 16
CAPO III – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	pag. 18
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	pag. 18
TITOLO V – GARANZIE	pag. 19
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	pag. 21
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	pag. 22
TITOLO VII – ATTIVITA'	
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	pag. 24
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	pag. 25
CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 26
CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI	pag. 27
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA	pag. 28
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI	pag. 30
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 31

PREAMBOLO INTRODUZIONE STORICA

Assodato che l'organizzazione amministrativa del territorio comunale non rappresenta un fatto prettamente moderno, ma è la risultante di un processo storico che - pur attraverso continue modificazioni- affonda le sue radici nel corso dei secoli e che pertanto viene a costruire una sorta di continuità con il passato, si propone il profilo dello sviluppo del Comune di Calavino.

A) Periodo delle origini (medioevale - moderno)

Nel ricostruire questo spaccato di storia locale, dalla disgregazione dell'impero romano con le conseguenze politiche che hanno interessato anche il Trentino, è, innanzi tutto da rilevare che la cellula territoriale di base, nella quale si sommavano funzioni politico-amministrative e religiose, è la pieve.

Termine, questo, che -attraverso una commistione di rapporti politico-civili da una parte e religiosi dall'altra, non sempre ben distinti fra loro, (anche per la figura, in seguito, del Principe Vescovo, ossia dell'autorità centrale che esercitava entrambi i poteri) - ha finito col mantenere, in tempi più recenti, soltanto il significato legato all'aspetto ecclesiale.

Per la Valle dei Laghi fino al "Bus de Vela" pare avvalorata l'ipotesi -non suffragata, però, da esplicite e valide fonti documentarie- dell'esistenza, della sola pieve originaria di Calavino (verso il V° secolo), il cui punto difensivo poteva coincidere con il "castrum Vitianum", distrutto dai Franchi nel 590 in occasione della guerra contro i Longobardi. In realtà, il fatto che le pievi fossero ridotte di numero e il fatto della notevole estensione territoriale di quella di Calavino ("comunità intermedia"), rispetto alle altre pievi vincitori, può avvallare con la dovuta prudenza tale interpretazione.

E' riferito intorno al mille il presunto smembramento dell'antica pieve di Calavino con l'istituzione, per "imitazione", delle altre due pievi del Sopramonte e di Cavedine, territorialmente più ridotte rispetto alla prima.

Ci si avvia, pertanto, verso una fase di graduale polverizzazione amministrativa del territorio col sorgere di diversi comuni, siano essi derivati dalla Pieve (Comune Plebis), siano essi derivati da entità territoriali minori (Comunità di villaggio); quest'ultime però continuano a mantenere legami (per lo più proprietà comunali indivise) con l'originario centro di Pieve. Per quanto riguarda Calavino emerge una giurisdizione che comprende, oltre alla pieve originaria, le ville di Lasino e Madruzzo con i rispettivi territori. In questi secoli e in quelli successivi avviene la graduale bonifica della Piana del Sarca ed un inizio di stanzialità, che avrebbe dato origine in seguito ai paesi di Sarche, Pergolese e Ponte Oliveti.

Nel periodo feudale troviamo, nel territorio della Provincia di Trento, come suprema

autorità politico-amministrativa il Principe Vescovo; le singole comunità godevano però di un'ampia autonomia interna, che aveva bisogno di una precisa regolamentazione normativa. Ecco quindi che ci s'imbatte nelle carte di regola, ossia leggi statuarie scritte che davano norma alla vita economico-sociale e civile delle antiche comunità trentine e nelle quali si respira "attraverso la rigosità collettiva circa la conservazione e la manutenzione del bene comune, la saggezza ecologica insita nella cultura contadina alpina" (A Gorner). Anche la Comunità di Calavino ebbe la sua carta di regola; non solo l'ultima conservata presso l'Archivio comunale e risalente al 1765, ma sicuramente ne furono redatte altre in precedenza, che in seguito sono andate perdute. Da riferimenti specifici d'alcuni ricercatori locali sicura è l'esistenza della carta di regola del 1504, (ora, però, introvabile).

La carta di regola contiene, quindi, tutta una serie di disposizioni intese a regolare la vita interna della comunità: dalle convocazioni assembleari, all'elezione delle cariche pubbliche, alla difesa del patrimonio boschivo, alla tutela della salute e del territorio.

Una data fondamentale della storia del nostro Comune è l'anno 1428, allorché sotto la guida di Giovanni Besagno maggiore di Calavino, Bernardo Boninsegna maggiore di Lasino e Francesco Pisoni maggiore di Madruzzo furono riuniti in un unico Ente territoriale i tre Comuni. Tale fusione è documentata dalla cosiddetta Carta Unionis factae de Montibus, et Paquis omnibus inter homines Villae Callavinin, cum hominibus villae Lasini et Madrutii; ossia Carta d'Unione di tutti i monti e pascoli, sancita tra gli abitanti della villa di Calavino con quelli di Lasino e Madruzzo.

Questo legame durò poco più di 300 anni e lo scioglimento dovrebbe essere avvenuto fra il 1765 e il 1767, come si ricava dalla Carta di Regola di Calavino (sicuramente l'ultima versione), dal momento che non troviamo riferimenti a tale unità. Questa nuova situazione non determinò sostanzialmente modifiche interne, tutt'al più verso la fine del secolo si assiste ad una serie di questioni catastali per la spartizione del territorio (si tratta ovviamente delle aree comunali: boschi e prati, di cui in precedenza ogni abitante delle tre comunità poteva godere sia a Calavino, che a Lasino che a Madruzzo).

Verso la fine del settecento cessa di fatto la plurisecolare organizzazione politico-amministrativa del Principato vescovile di Trento (anche dal punto di vista formale cessa la Convenzione di Parigi del 26 dicembre 1802) e tra il 1797 e il 1817 si assiste ad un vorticoso succedersi d'avvenimenti militari (periodo napoleonico) e di conseguenti rivolgimenti politico-istituzionali, che finiscono coll'interessare anche le piccole comunità della nostra provincia. Cerchiamo di richiamare questi fatti in maniera rapida: dopo un periodo di dominazione austriaca (1802-1806), il territorio trentino passò sotto dominio bavarese (1806-1809); il fatto rilevante di tale dominazione per i comuni trentini fu l'abolizione delle Regolanie Maggiori e Minori (ossia delle carte di regola), di conseguenza fu tolta l'autonomia ai Comuni, ignorando gli antichi diritti e le vecchie istituzioni.

Nel 1810 il Trentino fu inserito nel Regno d'Italia, sotto il dominio francese, e con la nuova organizzazione territoriale furono istituiti cinque distretti ed ogni distretto in 20

cantoni. La Valle dei Laghi faceva parte del Cantone di Trento e comprendeva tre Comuni: Terlago con 2795 ab. (Terlago, il Piedigazza, Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga), Vezzano con 995 ab. (Vezzano, Baselga, Margone e Ranzo), Calavino con 2733 ab. (Calavino, Padergnone, Lasino e Cavedine). Nei comuni di terza classe (ossia quelli che avevano una popolazione inferiore ai 3000 abitanti) vi era il Sindaco, coadiuvato da due anziani nominati dal prefetto di Trento. In base a questa nuova suddivisione Calavino sembra assumere l'antica supremazia pievana sull'intera valle di Cavedine ed anche su Padergnone.

B) Periodo ottocentesco

La struttura istituzionale austriaca, conseguente al passaggio del Trentino o Tirolo italiano all'Austria, fu favorevole, per quanto concerne l'organizzazione periferica, alla ricostituzione delle antiche comunità di villaggio con una proliferazione di comuni; quindi da Calavino si staccarono: Lasino, Cavedine e Padergnone che formarono a loro volta singoli comuni. I censiti eleggevano un Capo Comune, due Deputati comunali, un Cassiere e un Esattore delle tasse; la nomina di questi doveva essere convalidata dal Giudizio Distrettuale di Vezzano. Compiti del Capo Comune erano: mantenere l'ordine e la polizia, controllare l'operato del cassiere e dell'esattore, comandare la guardia campestri ed eseguire gli ordini impartiti dal Giudizio distrettuale.

Nel corso dell'ottocento, pur non verificandosi alcuna nuova modificazione territoriale, ci fu una più accurata regolamentazione istituzionale con la creazione che due organi elettivi: la Rappresentanza comunale (con funzioni paragonabili all'attuale Consiglio comunale) e la Deputazione comunale (con funzioni avvicinati all'attuale Giunta).

C) Il novecento

Così si arriva allo scoppio della prima guerra mondiale e al passaggio del Trentino all'Italia; negli anni conseguenti si hanno dei gradualisti cambiamenti, dapprima formali (come la denominazione di Sindaco anziché di Capo Comune; così quella di Consiglio e di Giunta comunale in luogo di Rappresentanza e Deputazione comunale) e poi sostanziali come l'abolizione degli organi elettivi del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio) e la loro sostituzione con un Podestà di nomina regia; infine la soppressione dei Comuni più piccoli e la loro aggregazione a quelli maggiori. Nel nostro caso il Regio Decreto 7 giugno 1928 Calavino fu aggregato a Lasino formando il Comune di Madruzzo, con sede a Lasino.

Con la nascita della Repubblica Italiana e la ricostruzione del secondo dopoguerra, è avvertita dalla Comunità di Calavino l'esigenza di ricostruire la vecchia municipalità; infatti - nonostante qualche opposizione - il Consiglio Regionale nel 1953 approva il distacco di Calavino da Lasino. E' ancora vivo nel ricordo di molti il conseguimento di quest'obiettivo e

l'impegno degli abitanti di Calavino, che col volontariato riuscirono a realizzare una decorosa sede municipale, che è rimasta tale fino al 1993, allorché in data 24 ottobre 1993 fu inaugurata la nuova sede comunale.

Di rilevante per la storia comunale anche il Referendum popolare del 1977 che portò all'unificazione del paese di Sarche nell'ambito del solo Comune amministrativo di Calavino.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

"I Principi costituiscono più che una necessità giuridica, un'enunciazione delle peculiarità locali, nella linea di confermare come l'autonomia statutaria si presti ad essere conformata, nell'ambito dell'ordinamento, alle esigenze delle singole Amministrazioni, intese non come Amministrazioni di governo ma come Comunità".

Art. 2

Autonomia Comunale

1. Il Comune di Calavino è Ente autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono e operano nel territorio comunale, ispira la sua azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, etico, culturale ed economico perseguendo i valori di giustizia, di progresso e di democrazia.

2. Esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente statuto.

3. Svolge la propria azione nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

Art. 3

Identificazione del Comune

1. Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio e la popolazione che vi abita.

2. Capoluogo e sede degli organi e degli uffici comunali è Calavino - piazza Cardinal Cristoforo Madruzzo [nb: la modifica è introdotta in seguito alla nuova denominazione di vie e piazze].

3. Lo stemma del Comune è costituito da quattro quadri, che raffigurano: il 1° e il 4° (su campo rosso) un grappolo d'oro pendente da un tralcio fogliato al naturale [vecchio stemma del Comune di Calavino]; il 2° e il 3° (su campo azzurro) il busto di un leone d'oro linguato di rosso [elemento dello stemma di Casa Madruzzo]. Sul tutto uno scudetto bandato d'azzurro e d'argento.

4. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo rettangolare azzurro del rapporto di $\frac{1}{2}$, appeso al bilico mediante tre merli guelfi, terminante al ventame in tre pendoni appuntiti bordati e frangiati d'argento, caricato di un riquadro bianco, ricaricato a sua volta dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, con quattro grappoli d'uva (dello stemma) accantonati. Sotto il riquadro la dicitura "comune/ di/ Calavino" disposta su tre righe, accompagnata da ricami con tralci e fruttiferi di vite.

Art. 4

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche dello statuto è previsto dall'art. 3 della legge regionale 1/1993 e dall'art. 55 del presente statuto.

3. La prima versione dello statuto è stata approvata nel 1994 con le delibere consiliari n. 6 dd 16.02.1994, n. 11 dd 16.05.1994 e n. 30 dd 30.06.1994. Il testo è stato successivamente emendato con delibera consiliare n. 62 dd 17.12.2001 (modifica titolo V della Parte Seconda della Costituzione Italiana).

Art. 5

Finalità dello Statuto

1. Il Comune orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e al principio della solidarietà.

2. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa, garantendo e valorizzando il diritto di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella comunità, assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con adeguati servizi sociali e formativi.

4. Promuove la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di

popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso di servizi.

5. Valorizza il patrimonio storico e artistico, il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali.

6. Tutela la salute dei cittadini: concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente; promuove l'equilibrato assetto del territorio ed un uso corretto delle risorse, ispirandosi all'antico principio della Carta di Regola.

7. Sostiene e valorizza il volontariato e le libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Riconosce il valore sociale delle organizzazioni sindacali.

8. Favorisce il diritto allo studio, alla cultura e alla formazione permanente, riconoscendo e valorizzando innanzi tutto il ruolo dell'educazione scolastica nei suoi diversi livelli, collaborando con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita sociale e culturale della collettività locale.

9. Il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cultura della pace e dei diritti umani anche attraverso un impiego per il servizio civile.

10. Valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione.

Art. 6 **Regolamenti**

1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello statuto, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione su:

- la propria organizzazione;
- le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
- le materie in cui esercita funzioni.

2. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva.

4. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Art. 7 **Pubblicità**

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, devono essere pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 8

Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;

b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;

c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 9

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10

Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 11

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 12

Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale, in riferimento a problematiche specifiche d'interesse generale, sono verificate le scelte del Comune.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 13

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, rimesse al Consiglio comunale e alla

Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque da una percentuale non inferiore al 10% dei medesimi elettori.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 14

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale. Non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- i) a questioni di interesse particolare.

Art. 15

Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 16

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte

deliberazioni sulle specifiche questioni in oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) In materia di denominazione di vie e Piazze e titolazione di sale comunali;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Calavino o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 19

Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate fino all'espletamento del mandato.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 20

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 21

Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 22

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a 4 (quattro) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento

del proprio incarico.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 24

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 25

Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 26

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono depositate presso la Segreteria le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 27

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e

alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente e per iscritto (anche per via telematica) e 24 ore prima della seduta, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio ad inizio seduta valuta in riferimento alle giustificazioni addotte la concessione o meno della giustificazione per l' assenza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Qualora, in vigenza della Commissione, un membro nominato dalla minoranza o dalla maggioranza, muti orientamento politico ed aderisca ad altro gruppo consiliare, lo Stesso decade dalla nomina e deve essere surrogato.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni, la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 29

Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili esclusivamente all'espletamento del mandato.

Art. 30

Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 31

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi

dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 32

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 33

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 35

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 36

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 37

Principi

1. Sulla base della distinzione di ruoli, competenze e responsabilità fra attività di indirizzo e di controllo (affidate al Consiglio e alla Giunta) ed attività di gestione (affidata alla struttura comunale) l'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 38

Forma di gestione amministrativa

1. Al segretario comunale - in riferimento all'enunciazione del comma 1 del precedente articolo - spetta la responsabilità della gestione amministrativa degli uffici, sia direttamente per le materie affidate alle sue competenze (area di segreteria) che indirettamente attraverso il coordinamento delle due aree direttive (finanziaria e tecnica) su indicazione degli organi politici.

2. Il segretario comunale - assieme ai due responsabili di area (finanziaria e tecnica) - risponde, sulla base delle rispettive professionalità, del risultato dell'attività svolta, della realizzazione gestionale dei programmi e dei progetti, contenuti nella relazione revisionale e programmatica, strutturata a sua volta sul Piano Generale di Sviluppo.

Art. 39

Il Segretario comunale

Sulla base di quanto previsto al precedente art. 38 nello specifico il segretario comunale:

1. Attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Oltre alle funzioni già dichiarate:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le

responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;

g) E' datore di Lavoro ai fini della normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 40

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma e salvo delega, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 41

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 44

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale (con la maggioranza dei Consiglieri assegnati).
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 45

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 46

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 48

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento

vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 120 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità. Le linee programmatiche debbono essere distinte in programmazione di breve (2 anni) e di lungo termine (fine mandato) con precisa indicazione della fattibilità politica ed economica.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 52

Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53

Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art 54

La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la

gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.59

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è

approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 60

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 28, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 40.00.

Art. 61

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.